

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai magistrati:

- dr. Domenico Bonaretti - presidente relatore

- dr.ssa Maria Iole Fontanella - consigliere

- dr.ssa Silvia Brat - consigliere

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10.10.2018

### TRA

**APPELLANTI** 

## **CONTRO**

con l'avv. Carla Dehò,

**APPELLATA** 

**OGGETTO:** contratti bancari



# Nell'interesse delle parti appellanti:

"Dato tutto quanto premesso, si conclude affinché, ribadendo le determinazioni già contenute nell'atto introduttivo, si precisano le conclusioni già rassegnate: In via preliminare ai sensi dell'art. 283 cpc:

- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con il presente atto nella parte relativa alle spese legali, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- disporre la rimessione della causa a ruolo con contestuale nomina del CTU contabile al fine di verificare e accertare gli effettivi saldi dei conti corrente n. n. e n. depurandoli dagli addebiti illegittimi;

Nel merito:

- accogliere il presente appello e, per l'effetto:

*In via principale* 

- 1. accertare e dichiarare l'applicazione di interessi usurari come da perizia prodotta o per la maggiore somma che emergerà dall'istruttoria, da parte della Banca in relazione al c/c na accesi dalla Ricorrente;
- 3. accertare e dichiarare la pattuizione e l'applicazione di interessi usurari da parte della Banca sui c/c n. accertare e dichiarare la pattuizione di tassi di interesse usurari nei documenti riportati in atti (contratto di apertura del conto corrente n. contratto di apertura del conto corrente n. di dichiarare di conseguenza nulli i contratti relativi ai rapporti bancari de quibus;
- 4. pronunciarsi sull'illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sull'applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi dell'unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
- 5. verificare se pattuita e se dovuta la commissione di massimo scoperto, perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa;
- 6. rideterminare il "dare e avere" tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo sugli interi rapporti secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale e usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;
- 7. condannare, per effetto di tutte le anomalie riscontrate, con l'emananda sentenza e alla luce dell'espletanda istruttoria, a seguito della rideterminazione degli effettivi saldi dei conti corrente al momento dell'estinzione, la banca convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente incamerato, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dall'attrice in conseguenza degli illeciti addebiti in conto corrente nella misura che verrà provata in corso di causa tenuto conto di quanto indicato dall'attrice o comunque liquidata in via equitativa dal Giudice;
- 8. ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" contestato, ai sensi del XIII e XIV aggiornamento della circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.2.1991 e successive modifiche e integrazioni;
- 9. accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori per un'obbligazione futura secondo quanto disposto dall'art. 1956 c.c.;

In via istruttoria

10. nominare Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova e scaturigine della pretesa attorea.

Egli dovrà accertare, sulla scorta della documentazione esibita, il reato di usura; dovrà, altresì, constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale (eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso gli Istituti di credito dove si è articolatoli rapporto



# Sentenza n. 121/2019 pubbl. il 14/01/2019 RG n. 5565/2016

tra le parti):

- gli esatti saldi dei conti corrente n. al momento dell'estinzione e quindi di conseguenza la somma che parte attrice può richiedere in ripetizione per i rapporti de quibus;
- · l'effettiva somma di danaro che la banca ha prestato al correntista;
- · il Tasso Effettivo Globale applicato, mondato di tutti i costi e le spese;
- · verificare se la Banca abbia commesso il reato di usura travalicando il tasso soglia trimestrale così come stabilito nel relativo decreto ministeriale.

In ogni caso

fermo il risarcimento di ogni forma del danno, sotto forma di danno emergente, lucro cessante e con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio per le quali ci si dichiara antistatari. Con ogni riserva ex artt. 183 e 184 c.p."

# Nell'interesse della parte appellata:

"Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello,

Nel merito,

- Respingere l'appello proposto avverso alla sentenza n. 835/2016 perché infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la predetta sentenza.

In via istruttoria,

- Respingere la richiesta CTU contabile.

Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio"

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società in persona del legale rappresentante pro tempore
nonché la stessa quali fideiussori
della società, convenivano dinanzi alla Corte d'Appello di Milano la Banca
d'ora in avanti la "Banca"), per ottenere l'integrale riforma della sentenza n.
in data con la quale il Tribunale di Lodi aveva rigettato le domande
intese a ottenere il corretto accertamento dei rapporti dare/avere tra le parti e la
restituzione delle somme che e le garanti assumevano indebitamente
percepite dalla Banca sulla base di clausole contrattuali illegittime pertinenti ai contratti
di conto corrente intrattenuti dal gennaio 2002 (n.
Il Tribunale, infatti, per carenza di allegazione e prova aveva escluso, in particolare, la
fondatezza delle doglianze relative all'applicazione di tassi d'interesse usurari,
all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (in quanto relativi a c/c tutti
successivi alla Delibera Cicr 9.2.2000), alla nullità della commissione di massimo scoperto,
masina 3 di O



all'illegittimità della facoltà della Banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali.

Con la medesima sentenza, il Tribunale (i) aveva dichiarato inammissibile, per mancanza di connessione per titolo e/o per oggetto, la domanda riconvenzionale della Banca intesa al riconoscimento del credito di € vantato nei confronti di in relazione a un mutuo chirografario (n. regolato su altro c/c n. e (ii) aveva condannato in solido le attrici, in ragione "della preponderante e sostanziale soccombenza", alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € oltre spese forfetarie e oneri di legge.

Con atto notificato in data gli appellanti si dolevano della erroneità della sentenza impugnata e ne chiedevano, previa sospensione, l'integrale riforma, sulla base dei seguenti motivi:

- 1. omessa pronuncia circa la sussistenza di usura contrattualizzata;
- 2. insufficiente motivazione in punto di usura oggettiva sopravvenuta;
- 3. nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza;
- 4. mancato espletamento di idonea consulenza tecnica d'ufficio.

Si costitutiva la Banca, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Con ordinanza in data 10.5.2017, la Corte negava la sospensione della esecutività della sentenza impugnata; quindi, a seguito di svariati rinvii richiesti dalle parti per tentare la conciliazione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi, tratteneva la causa in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è da accogliere nei limiti di cui si darà ragione.

1. Con il **primo motivo** parte appellante lamenta la violazione degli artt. 112 cpc, 644 cp e 1815 cc, per omessa pronuncia in punto di **usura contrattualizzata**. Secondo gli appellanti, il tribunale non avrebbe effettuato "*la benché minima analisi dei contratti di* 



conto corrente prodotti in giudizio, dai quali è emersa la sussistenza di usura contrattualizzata" (cfr. comparsa conclusionale pag. 4). In particolare, sempre secondo parte appellante, gli interessi applicati ai c/c n. e n. sarebbero usurari perché eccedenti i tassi soglia previsti dalla Banca d'Italia per il periodo

Orbene, secondo questa Corte la doglianza è infondata e va respinta.

Quanto al c/c n. aperto il pretende di derivare il carattere usurario del tasso applicato dalla Banca, pari a 14,7523%, dal confronto con il tasso soglia del 14,13% indicato dalla Banca d'Italia per le ipotesi di "aperture di credito in conto corrente, oltre € 5.000". Ma nella fattispecie il diverso tasso oggetto di pattuizione contrattuale (14,7523%) riguarda espressamente la ben diversa ipotesi di "sconfinamento/scoperto di conto" (cfr. doc 13 Banca) e gli appellanti non adducono alcuna valida prova circa la possibilità di applicare il tasso inferiore da essi invocato (14,13%). Di qui l'assenza di usura contrattualizzata e il rigetto dell'appello sul punto.

Quanto al c/c n. Paperto il l'asserita usurarietà del tasso applicato dalla Banca deriverebbe, sempre per parte appellante, dal superamento del tasso soglia indicato dalla Banca d'Italia, per il periodo di riferimento, nel 14,25% per le ipotesi di "aperture di credito in conto corrente, oltre € 5.000". Ma il tasso applicato dalla Banca (13,25%) è - di per sé - inferiore all'indicato tasso soglia (14,25%) e nessun pregio può riconoscersi alla tesi dell'appellante per la quale la soglia sarebbe superata, includendo nella base di calcolo anche le commissioni di massimo scoperto. In tal senso depone autorevole e del tutto condivisibile orientamento della Suprema Corte, che precisa come anche la CMS possa avere carattere usurario, ma ai fini di tale verifica ne è esclusa la sommatoria con gli interessi¹. Di qui l'infondatezza della doglianza e il suo rigetto.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. SU 16303/2018, per la quale "va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la "C soglia"", ossia la soglia specificamente prevista per le CMS dai decreti ministeriali di riferimento.

- 2. Con il **secondo motivo**, parte appellante lamenta l'insufficiente motivazione in punto di usura oggettiva sopravvenuta. Osserva la Corte che il rilievo appare infondato alla luce della disciplina normativa applicabile<sup>2</sup> e superato dalla più recente e autorevole giurisprudenza, per la quale "se il tasso di interesse concordato al momento della stipula del contratto supera, nel corso del rapporto, la soglia dell'usura non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi" (cfr. S.U. n. 24675 del 19.10.2017). Sicché, in nessun modo può ritenersi illegittima la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato in sede di stipula, anche quando quest'ultimo, in corso di rapporto, venga a superare il tasso soglia. Di qui l'infondatezza del motivo e il suo rigetto.
- 3. Con il **terzo motivo**, parte appellante deduce l'erroneità della pronuncia del tribunale nella parte in cui non ha riconosciuto la nullità e l'indeterminatezza delle clausole relative alle CMS. In particolare, lamentando l'illegittima applicazione di CMS da parte della Banca, ma soltanto con riguardo ai c/c chiede alla Corte di accertare l'invalidità delle relative clausole e di condannare l'istituto di credito alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Il motivo è fondato e va accolto.

Con riferimento a tale aspetto, si deve anzitutto considerare che le condizioni in tema di CMS contrattualmente previste, note al cliente e applicate dalla Banca al limitano a indicare la percentuale di calcolo ("nel fido e oltre il fido, 0.62500% -1,000%", cfr. doc. 13 Banca). Null'altro sul punto risulta espresso in contratto. Né diversa appare la situazione del c/c n. che indica quale percentuale di calcolo la diversa forbice "nel fido e oltre il fido, 0.75% - 1.2500%, cfr. doc 10 Banca).

Sul punto, osserva la Corte che, per poter essere riconosciute valide, le CMS debbono risultare determinate o, comunque determinabili, non solo nel loro ammontare, ma anche

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il D.L. n. 394/2000 (convertito con L. n. 24/2000), di interpretazione autentica della L. 108/1996, prevede che - ai fini della configurabilità del reato di usura ex art. 644 c.p. e dunque dell'invalidità degli interessi usurari - si debba aver riguardo soltanto al momento in cui gli interessi sono "promessi o convenuti".

nelle modalità di computo. In altri termini, le relative clausole debbono contenere la puntuale indicazione di tutti gli elementi necessari alla loro applicazione (percentuale, base di calcolo, criteri, periodicità dell'addebito e tempo minimo di durata). In difetto, la relativa pattuizione deve considerarsi nulla, risolvendosi in un'imposizione unilaterale della Banca e non consentendo il raggiungimento di un consenso consapevole e quindi di un valido accordo tra le parti.

Nel caso di specie, va quindi dichiarata la nullità delle clausole relative alle commissioni di massimo scoperto contenute nei c/c n. e n. per indeterminatezza dell'oggetto *ex* artt. 1346 e 1418 c.c e la Banca va condannata alla restituzione di quanto indebitamente percepito a tale titolo.

4. Per quanto poi concerne la determinazione di tale importo, pare alla Corte non necessario disporre **ctu contabile** (con ciò rispondendosi anche al **quarto motivo**), posto che risulta possibile giungere con sufficiente tranquillità alla relativa quantificazione anche sulla base dei conteggi contenuti nei "ricalcoli conto corrente" del consulente di parte appellante, da quest'ultima prodotti. Tali conteggi, per un verso, non trovano smentita nelle allegazioni delle parti e nella documentazione (estratti conto e scalari) dalle stesse versata in causa (anzi, i controlli che questa Corte ha potuto eseguire ne hanno confermato, sul punto, la coerenza) e, per altro verso, neppure risultano specificamente contestati dalla Banca. Quest'ultima, infatti, da un lato si limita a negare genericamente la valenza dei conteggi in esame, presentandoli come mere allegazioni difensive, e, dall'altro lato, a eccepirne l'incompletezza³, senza tuttavia considerare che proprio tale circostanza ritorna a suo esclusivo vantaggio, riducendo le poste indebitamente trattenute a titolo di CMS nei periodi non coperti dagli e/c.

Di qui la condanna della Banca a restituire ad quanto, sulla base degli atti di causa, risulta indebitamente trattenuto a tale titolo (CMS), ossia la somma

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In particolare, risulta che lo stesso ctp dell'attuale parte appellante avesse riconosciuto mancanti, per il c/c '074, esaminato nel periodo compreso tra il 2002 e 2007, gli scalari del "I,II,III,IV trimestre 2006" e che, per il c/c '707, esaminato nel periodo tra il 2006 e il 2013, avesse potuto considerare gli estratti conto dal primo trimestre 2002 al secondo trimestre del 2007. Cfr., al riguardo, la sentenza impugnata, pag. 7, sul punto rimasta priva di qualsiasi valida contestazione.



bubbl. il 14/01/2019

RG<sub>n</sub>.

Sentenza n.

- 5. Le considerazioni sopra svolte, che appaiono assorbenti rispetto a ogni ulteriore domanda o questione sollevata dalle parti, giustificano l'accoglimento soltanto parziale del proposto gravame (invero, molte delle domande degli appellanti circa anatocismi, valute, danni non patrimoniali e morali, segnalazione in Centrale Rischi, liberazione dei fideiussori *ex* art. 1956 cc –, sono state proposte e riproposte nelle conclusioni degli atti, ma nel testo di questi ultimi non sono state argomentate o comunque coltivate, in particolare in sede di appello. E ciò, nonostante le precisazioni rese dal difensore degli appellanti, il quale, su invito rivolto dalla Corte con ord. 10.5.2017, cfr pag, 4, alla successiva udienza dell'8.6.2017, cfr relativo verbale, aveva chiarito che "l'ambito della lite come dedotta in appello... deve intendersi riguardare esclusivamente le omissioni/erroneità della sentenza impugnata in punto usura oggettiva sopravvenuta e indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto").
- 6. Infine, quanto alle **spese** processuali di entrambi i gradi, alla Corte pare congruo disporne l'integrale compensazione, avuto riguardo all'esito del giudizio, al ricordato comportamento processuale delle parti (con numerosi rinvii reiteratamente, ma sempre inutilmente, chiesti per la definizione transattiva della lite e, come già evidenziato, con la mera riproposizione, in sede di conclusioni, di domande già in precedenza non coltivate e in sostanza abbandonate), nonché alla ritenuta fondatezza del solo motivo d'appello concernente le CMS.

## PQM

La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto avverso la sentenza n. resa in data dal Tribunale di Lodi, così provvede:

- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la Banca



a versare ad il complessivo importo di € interessi legali dalla domanda al saldo;

- compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2018

Il presidente est.

Domenico Bonaretti

